

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

(Chiarimento)
PROT. n° 0003813

Roma, 21 marzo 2013

OGGETTO: Quesito n. 813 - DM 16-03-2012 - Piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti.

In merito al quesito di cui alla nota in epigrafe indicato, si rappresenta quanto segue.

Le misure di gestione della sicurezza di cui all'art. 5 del DM 16 marzo 2012, tra le quali il servizio interno permanente di sicurezza di cui al comma 3, si inseriscono nel disegno normativo volto all'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994. L'adozione di tali misure di gestione della sicurezza rappresenta uno dei requisiti per l'ammissione al piano biennale di adeguamento, la quale consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Il comma 6, nel prevedere l'istituto dell'attestato di idoneità di cui alla Legge n. 609/1996 per gli addetti al servizio antincendio, richiama le tipologie di corso così come dettagliatamente indicate nell'allegato IX del DM 10 marzo 1998, da frequentare in relazione al numero di posti letto presenti nella struttura alberghiera. Lo stesso comma non esplicita di contro le ipotesi in cui è prevista l'acquisizione dell'attestato di idoneità, indicazione che la Legge n. 609/1996 non contiene e che, invece, si ritrova nell'allegato IX del DM 10 marzo 1998.

Tale omissione ha generato incertezza applicativa, posto che l'allegato X prevede per il caso di specie l'acquisizione obbligatoria dell'attestato di idoneità per i corsi antincendio relativi alle strutture con capienza superiore a 100 posti.

Con la circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 lo scrivente ha ritenuto di fornire una interpretazione chiarificatrice del DM 16 marzo 2012, sulla scia dei dettami del DM 10 marzo 1998, emanato di concerto tra più Amministrazioni, in attuazione di norme primarie di derivazione comunitaria. Ciò, in quanto dopo ampia discussione in tal senso si è espresso il Comitato centrale tecnico-scientifico nella seduta del 28/02/2012 durante i lavori preparatori per la predisposizione del DM 16 marzo 2012. In tale sede, infatti, si è ritenuto tale soluzione conforme alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica per le strutture in questione, mentre è stata esclusa la necessità di adottare una soluzione più rigorosa, anche in termini economici, trattandosi di fase transitoria.

Si ritiene pertanto di confermare le indicazioni date nella circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 citata, precisandosi che sono state in ogni caso promosse presso l'Ufficio Legislativo interno le iniziative opportune al fine della precisazione dell'art. 5. comma 6 del DM 16 marzo 2012.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como relativo ai requisiti di formazione del personale previsti dal DM 16/03/2012 (misure integrative di gestione della sicurezza).

Il DM in questione stabilisce all'art. 5, comma 6, che gli addetti al servizio integrativo devono essere in possesso dell'attestato di idoneità ai sensi della L. 609/96, mentre la Circolare n.1 del 24/04/2012 afferma che per le strutture fino a 100 posti letto gli stessi addetti devono unicamente effettuare il corso di 8 ore previsto dal DM 10/03/98.

Al riguardo si condivide il parere del Comando, secondo il quale il decreto richiede anche per le strutture con capienza fino a 100 posti letto l'attestato di idoneità previsto dalla L.609/96 previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del DM 10/03/98.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

L'articolo 5 comma 1 del DM 16.03.2012 prevede fra i requisiti di accesso al piano programmato, il possesso di misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3.

Il comma 3 dispone la presenza di un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

Il numero di addetti è quello indicato al comma 5 dell'articolo 5.

Il successivo comma 6 dispone che gli addetti al servizio integrativo previsti dal comma 3 devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica ai sensi della L.609/96.

Sono pervenute al Comando scrivente alcune istanze di ammissione al piano programmato nelle quali i richiedenti affermano che gli addetti al servizio integrativo di cui al comma 3 non debbano essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica ex L.609/96.

Il dubbio sorge dalla lettura della Circolare n° 1 del 24.04.2012 nella quale si precisa in premessa, che il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5 del DM 16.03.2012 deve effettuare unicamente il corso di 8 ore ai sensi del DM 10.03.1998.

A parere dell'Ufficio scrivente trattandosi di servizio integrativo, il personale dovrà si aver effettuato un corso di formazione di 8 ore, ma deve essere in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato ai sensi della L. 609/96.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione si richiede pertanto il parere di codesto Ufficio.